

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
MARGHERITA GRAZIOLI
Fr. Povo Via della Resistenza n. 63 – 38123 Trento

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 273 DI DATA 26 DICEMBRE 2025

OGGETTO: Affidamento dell'incarico in regime di contratto libero professionale, a chiamata, al professionista PASQUAZZO FILIPPO (partita IVA 02778810222) per espletamento di attività di infermiere a favore dei residenti dell'Azienda per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026.

OGGETTO: Affidamento dell'incarico in regime di contratto libero professionale, a chiamata, al professionista PASQUAZZO FILIPPO (partita IVA 02778810222) per espletamento di attività di infermiere a favore dei residenti dell'Azienda per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Margherita Grazioli" (di seguito "Azienda") assicura l'assistenza infermieristica ai residenti della Residenza Sanitaria Assistenziale mediante l'impiego di personale dipendente e ricorrendo all'affidamento di incarichi in regime di contratto libero professionale;

richiamate:

- le *Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP)*, approvate annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 30/08/2017 e n. 27 del 16/11/2017 afferenti la riorganizzazione del servizio infermieristico della R.S.A. e la modifica della dotazione organica;
- la riorganizzazione del Servizio Infermieristico presentato al Consiglio di Amministrazione di data 06/12/2022 e l'integrazione della dotazione organica effettuata con deliberazione n. 36 del 12/12/2025;

verificata la necessità di salvaguardare i livelli assistenziali programmati al fine di sostituire il personale assente a vario titolo (ferie, aspettative, assenze impreviste);

vista la volontà di mantenere le politiche di conciliazione e di benessere lavorativo messe in campo dall'Azienda per rendere più attrattivo il ruolo di Infermiere all'interno di una Residenza Sanitaria Assistenziale sia per il personale già in servizio che futuro;

dato atto che, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale infermieristico, risulta necessario attivare una convenzione in regime di contratto libero professionale a chiamata, al fine di far fronte alle esigenze di assistenza che si presenteranno in modo contingente;

valutato inapplicabile il ricorso alla graduatoria per incarichi a tempo determinato per la figura professionale di "Infermiere" – categoria C, livello Evoluto, 1^a posizione retributiva, tuttora vigente (determinazione del Direttore Generale n. 229/2024), da ultimo aggiornata in data 03/04/2025 agli atti prot. n. 2133/2025;

preso atto che il professionista PASQUAZZO FILIPPO (partita IVA 02778810222), ha in essere – fino al 31/12/2025 – un contratto d'opera per prestazioni di infermiere in regime libero professionale e verificata la soddisfazione per la qualità delle prestazioni rese, il possesso dei requisiti professionali ed esperienziali, nonché la sua disponibilità a proseguire nella collaborazione con l'Azienda assicurando la parziale copertura del servizio infermieristico con flessibilità in base alle esigenze organizzative richieste;

inteso pertanto procedere alla stipula del contratto d'opera per prestazioni di infermiere in regime libero professionale con PASQUAZZO FILIPPO per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, per un totale di massimo 700 ore;

stabilito che per la prestazione sarà corrisposto un compenso orario lordo differenziato in base alla giornata feriale e festiva, all'orario diurno o notturno, nonché alla possibile reperibilità, come pattuito nel contratto d'opera per prestazioni di infermiere in regime libero professionale, oltre alla corresponsione della quota a carico dell'Azienda per il contributo alla Cassa di previdenza;

richiamato lo schema di convenzione predisposto per l'incarico in oggetto, agli atti e parte integrante del presente provvedimento, e concordato che il corrispettivo sarà liquidato mensilmente a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate;

dato atto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (art. 2229 e seguenti Codice Civile) e pertanto si connota come contratto d'opera professionale;

constatato che l'esercizio delle professioni intellettuali è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi e che il professionista in oggetto risulta iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia Autonoma di Trento al numero 07905;

richiamato inoltre il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che autorizza il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a professionisti esperti, iscritti in ordini o albi, per esigenze aziendali non fronteggiabili con personale in servizio, come nel caso di specie;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", e in particolare il Capo I bis e successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 dd. 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9";

visto il curriculum e le dichiarazioni rese dal professionista in data 12/11/2025 in merito all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi derivanti dall'incarico in oggetto, all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità e all'eventuale svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e lo svolgimento di attività professionali;

verificato, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

considerato di stabilire una spesa massima stimata di € 24.500,00 (oltre oneri fiscali e previdenziali), la quale sarà imputata ai conti "Servizio infermieristico in convenzione" e "Servizio infermieri in convenzione notturno" del Budget 2026, che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta consigliare del 30/12/2025;

constatato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore Generale dell'Azienda;

constatata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7 al fine di garantire continuità ai servizi sanitari erogati dall'Azienda;

visto:

- il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 "Approvazione del testo del Codice civile";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" coordinata con la Legge Regionale 28 settembre 2016, n. 9 "Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona";
- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ultimamente modificato con D.P.Reg. 17/03/2017 n. 6;

- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12/2007 n. 12/L e ultimamente modificato con D.P.Reg. 17/03/2017 n. 7;
- la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il relativo Regolamento di attuazione;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 dd. 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9";
- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Margherita Grazioli", approvato con deliberazione G.R. n. 293 dd. 09/10/2007, modificato con deliberazione G.R. n. 187 del 17/09/2010 e da ultimo modificato con deliberazione G.R. n. 49 dd. 16/03/2017;
- i vigenti Regolamento di organizzazione generale, Regolamento di contabilità e Regolamento per i contratti dell'A.P.S.P. "Margherita Grazioli", approvati con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di affidare al professionista PASQUAZZO FILIPPO (partita IVA: 02778810222) l'incarico in regime di contratto libero professionale, ai sensi del Codice Civile e del Capo I bis della L.P. 23/1990, per l'espletamento di attività di Infermiere a favore dei residenti dell'Azienda, a chiamata, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, per un numero massimo di 700 ore;
2. di riconoscere un compenso orario lordo differenziato in base alla giornata feriale e festiva, all'orario diurno o notturno, nonché alla possibile reperibilità, come pattuito nel contratto d'opera per prestazioni di infermiere in regime libero professionale, oltre alla corresponsione della quota a carico dell'Azienda per il contributo alla Cassa di previdenza;
3. di perfezionare l'incarico mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, come previsto dall'art. 15, c. 3 della L.P. 23/1990 e s.m.i., dando atto che l'incarico avviene con affido diretto ai sensi art. 21 c. 4 della L.P. 23/1990 e s.m.i.;
4. di imputare una spesa massima stimata di € 24.500,00 (oltre oneri fiscali e previdenziali) ai conti "Servizio infermieri in convenzione" e "Servizio infermieri in convenzione notturno" del Budget 2026;
5. di stabilire che le somme impegnate dovranno essere rendicontate in base all'effettiva erogazione del servizio;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato nella figura del Direttore Generale, Martina Roncador;
7. di nominare il dott. Giovanni Walter Marmo – Funzionario Coordinatore dei Servizi Sanitari e Assistenziali – direttore dell'esecuzione del contratto con compito di svolgere attività di controllo volta ad indagare la regolare esecuzione dell'incarico in regime di contratto libero professionale a PASQUAZZO FILIPPO per l'espletamento di attività di Infermiere a favore dei residenti dell'Azienda;

8. di provvedere che il presente atto sia pubblicato entro 5 giorni dalla data di adozione per 10 giorni consecutivi all'albo dell'Azienda (www.apspgrazioli.it) ai sensi dell'art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm.;
9. di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, lettera b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



IL DIRETTORE GENERALE

Martina Roncador

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico, firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 391/1993).